



*La Ministra
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento
con delega alle Pari opportunità*

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

LA MINISTRA CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA'

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

LA MINISTRA CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA'

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” e in particolare l’articolo 4, secondo cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell’Interno, fra l’altro, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, nonché l’articolo 5, che individua il responsabile del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

VISTA la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante “Norme contro la violenza sessuale”;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;

VISTA la legge 8 aprile 2001, n. 154, recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;

VISTA la legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;

VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, che all’articolo 5 prevede l’istituzione di un “numero verde” presso il Ministero dell’Interno, deputato a ricevere le segnalazioni di chi venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, di mutilazioni genitali femminili di cui all’art. 583-*bis* c.p., nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti dai Paesi ove vengono effettuate tali pratiche;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, con cui, oltre ad essere introdotti il nuovo delitto di atti persecutori e gli strumenti di tutela socio-assistenziali per le vittime di tale delitto, sono stati rafforzati gli strumenti di carattere preventivo a disposizione del Questore, che può adottare, su istanza della vittima di atti persecutori, l’ammonimento;

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (cosiddetta “Convenzione di Istanbul”), ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che ha, fra gli obiettivi principali, la protezione delle donne verso ogni forma di violenza, l’eliminazione della discriminazione al fine di una concreta parità tra i sessi, la promozione della cooperazione internazionale e la predisposizione di politiche per la protezione e l’assistenza in favore delle vittime;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, che ha introdotto nuove, significative misure di prevenzione, contrasto e protezione delle vittime di violenza di genere, domestica e assistita, prevedendo, in particolare, all’articolo 5, un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, adottato dalla Ministra con delega per le pari opportunità e con risorse finanziarie dedicate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015, con cui è stato adottato il “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (di seguito chiamato il “Piano”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 16, che individua nel Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri operante nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

CONSIDERATO CHE

- obiettivo del “Piano” è attuare il coordinamento sinergico degli interventi connessi alla repressione del fenomeno della violenza di genere con le azioni di emersione e prevenzione della violenza stessa, nonché di tutela delle vittime, mettendo “in rete” tutti i soggetti, pubblici, dell’associazionismo e del privato sociale, che hanno competenze in materia;
- per garantire il descritto processo virtuoso, il “Piano” individua 3 linee d’azione: prevenzione, protezione e punizione;
- all’interno di ciascuna delle menzionate 3 linee d’azione sono ricompresi uno o più assi d’intervento di competenza della Polizia di Stato;
- in particolare, è opportuno promuovere un rafforzamento della collaborazione della Polizia di Stato con il Dipartimento per le pari opportunità, di fatto già positivamente sperimentato in precedenza, sui seguenti assi di intervento: formazione, valutazione del rischio anche applicata ai procedimenti di ammonimento del Questore, protezione delle vittime anticipata alla fase preliminare della denuncia;

- tale rafforzamento sarà funzionale a rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza di genere e di tutela delle vittime,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità ed obiettivi)

1. La Ministra con delega alle Pari opportunità ed il Ministro dell'Interno, di seguito denominate "Parti", si impegnano a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza di genere, anche a tutela dei minori che assistono ad atti di violenza, nonché l'azione di tutela delle vittime della stessa e dei nuclei familiari ed affettivi coinvolti, attraverso sinergiche iniziative volte a perseguire, in armonia con le previsioni del "Piano", le seguenti, fondamentali direttrici:
 - A. formazione multidisciplinare;
 - B. valorizzazione delle metodiche di valutazione del rischio, anche in relazione agli esiti dell'analisi degli ammonimenti dei Questori in vista di eventuali proposte normative volte a rafforzare, in funzione predittiva, l'efficacia dello strumento di prevenzione in esame;
 - C. interventi procedurali e strutturali volti a diffondere presso gli uffici della Polizia di Stato uno specifico ed omogeneo "*setting*" di ascolto per le vittime della violenza di genere;
 - D. predisposizione delle proposte normative volte a consentire il trasferimento del numero verde relativo alle mutilazioni genitali femminili di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 7, dal Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.

Articolo 2

(Modalità di attuazione)

1. Le Parti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative, con cadenza annuale.
2. A tal fine, con successivo accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di durata biennale, da stipularsi tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, verranno stabilite le modalità tecnico-operative e finanziarie per lo svolgimento dell'attività di collaborazione di cui al presente Protocollo.

Articolo 3

(Integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere integrato o modificato, in ogni momento, di comune accordo tra le Parti, anche per nuovi aspetti eventualmente emergenti, nonché per meglio definire strumenti e modalità della collaborazione.

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata biennale.

Roma, 25 novembre 2016

La Ministra con delega alle Pari opportunità
Maria Elena Boschi

Il Ministro dell'Interno
Angelino Alfano


